

AVVISO

MISURE PREVENTIVE RELATIVE A DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UCRAINA

Roma, 05 maggio 2023 – Con Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/903 del 02 maggio 2023, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 114 del 02 maggio 2023 sono state istituite, a decorrere **dal 03 maggio 2023 a tutto il 5 giugno 2023**, alcune misure preventive nei confronti di determinati prodotti originari dell'Ucraina.

In particolare, l'art. 1 del sopracitato regolamento stabilisce che, salvo deroghe contrattuali previste precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, i prodotti di cui alla tabella sotto riportata possono essere vincolati ai regimi di immissione in libera pratica, di deposito doganale, zona franca o di perfezionamento attivo solo negli Stati membri diversi dalla Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Designazione merci	Codice merci
FRUMENTO	
Frumento (grano) e frumento segalato	1001
GRANTURCO	
Granturco	1005
COLZA	
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati	1205
SEMI DI GIRASOLE	
Semi di girasole, anche frantumati	1206

Quanto sopra si è reso necessario a causa dell'aumento delle importazioni negli Stati membri vicini all'Ucraina che ha determinato la saturazione delle capacità logistiche in particolare dei paesi Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

La Commissione, infatti, per rendere possibile il commercio bilaterale e l'accesso dell'Ucraina ai mercati globali, a causa del limitato accesso dell'Ucraina ai suoi porti del Mar Nero, ha creato dei "corridoi di solidarietà UE-Ucraina" attraverso i Paesi sopracitati.

Tuttavia, come precisato in premessa al regolamento stesso, la limitazione di cui sopra, non pregiudica il trasporto di dette merci all'interno o con attraversamento del territorio della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Slovacchia in regime di transito doganale previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 952/2013 in direzione di un altro Stato membro o di un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di seguito riportati, che l'operatore economico deve indicare obbligatoriamente nella dichiarazione doganale, sotto la propria responsabilità, al fine della compilazione della corretta dichiarazione doganale.

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	Y839	I divieti di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 della Commissione non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1)	Misure all'import Deroghe per l'esecuzione dei contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
2	Y844	Merci non immesse in libera pratica in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania o Slovacchia	Misure all'import Merce in transito in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania o Slovacchia e importate in altri Stati UE

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2023/903, disponibile al seguente link: [EUR-Lex - 32023R0903 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuri/ui.do?uri=CELEX:32023R0903:IT:EUR-Lex)